



COMUNE DI PORTOMAGGIORE

Piazza Umberto I, n. 5 – 44015 Portomaggiore
Provincia di Ferrara

SETTORE: Settore Tecnico\\Tua - Amministrazione

Determinazione n. 342 del 24/10/2016

Oggetto: Servizio direzione e controllo sulla conduzione del contratto distribuzione gas naturale nel Comune di Portomaggiore - affidamento e impegni di spesa

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO:

che in data 05.04.2011 è stato sottoscritto il contratto REP. 5288, registrato a Portomaggiore il 24.04.2011 n. 13 serie 1, fra Comune di Portomaggiore ed A.T.R. S.r.l, relativo allo svolgimento dell'attività di distribuzione del gas naturale, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 164/2000, della durata di anni dodici;

che il suddetto contratto all'art. 4 terzo comma lettera b) prevede l'obbligo, da parte del gestore, *di versare annualmente al titolare la somma onnicomprensiva di Euro 10.000,00, per onorario ed oneri aggiuntivi per l'incarico che il comune affiderà ad un esperto nel settore in merito ai controlli tecnici ed economici sulla conduzione del servizio e sull'esecuzione delle opere del piano industriale ...la somma riferita al primo anno contrattuale è stata versata alla stipula dell'atto, per gli anni successivi verrà versata al 31 marzo, previo adeguamento in base all'indice ISTAT per operai e impiegati;*

che con determinazione n. 112 del 26.03.2012 si è disposto di affidare il suddetto servizio al **Geom. Roberto Rabitti**, residente a Modena in Via Cartesio, n. 27, libero professionista, iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Modena al n° 1.777, Cod. Fisc. RBTRRT50D07F257G, Partita IVA 01444040362, per un periodo di quattro anni, per una spesa annuale di Euro 10.000,00 IVA ed oneri inclusi, soggetta a variazioni annuali sulla base dell'indice ISTAT per operai ed impiegati;

che conseguentemente è stato sottoscritto il disciplinare n. 1197 del 5.04.2012;

che il suddetto contratto è, pertanto, scaduto il 4.04.2016;

RILEVATO che in considerazione del fatto che il servizio di distribuzione del gas è ormai a regime, si ritiene che i controlli tecnici ed economici sulla conduzione del servizio, possano essere effettuati attraverso una formula contrattuale che non preveda un impegno continuativo da parte del professionista, bensì la disponibilità a fornire, a richiesta, la propria consulenza in fase di determinazione degli aggiornamenti annui del canone e a partecipare a riunioni tecniche convocate dal RUP, per la risoluzione di eventuali problematiche che dovessero sorgere, relativamente all'attuazione del contratto;

PRESO ATTO che il **Geom. Roberto Rabitti**, con nota in data 29.07.2016, assunta al prot. 11115/2016, ha formulato la propria migliore offerta, per un contratto, con un compenso "a vacanza":

€/ora 60,00 oltre cassa 4% ed IVA di legge + Rimborso spese viaggio debitamente documentate;

DATO ATTO che tenuto conto dell'impegno che si ipotizza di richiedere al professionista per un contratto che si intende far decorrere dalla data di comunicazione di aggiudicazione, fino al 31.12.2017, si stima che la spesa complessiva a carico dell'Ente ammonti ad **Euro 5.200,00 IVA ed oneri inclusi**, così ripartiti:

- ultimo bimestre 2016 Euro 1.200,00
- 2017 Euro 4.000,00

VISTO il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare:

- o l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, ossia qualità della prestazione, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;
- o l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- o l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
- o l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- o l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- o l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
- o l'articolo 80 sui motivi di esclusione;
- o l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

DATO ATTO che non è rinvenibile all'interno del Nuovo Codice una norma analoga al previgente art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e che sono stati abrogati gli articoli dal 173 al 177 del decreto del Presidente della repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardavano i lavori in economia. Coerentemente, pertanto, con la sistematica comunitaria, ogni contratto a titolo oneroso per l'affidamento di lavori, servizi o forniture da parte di una P.A. ad un operatore economico, effettuato in forma scritta, rientra nella fattispecie del contratto d'appalto;

RICHIAMATO l'art. 36 (Contratti sotto soglia) del suddetto D. Lgs. 50/2016 che recita:

- "1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore **alle soglie di cui all'articolo 35** (ossia 40.000 euro per le forniture ed i servizi e 150.000 euro per i lavori) avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
- 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
 - a) per affidamenti di importo **inferiore a 40.000 euro**, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
 - b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiori a 150.000 euro per i lavori o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi (ossia pari o superiore a 40.000 euro ed inferiori a 209.000 euro), mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.
- (omissis)...."

CONSIDERATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

- a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del d.lgs 50/2016;
- b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale " Le

stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”;

CONSIDERATO che nel periodo transitorio, **ante sistema di qualificazione dell'ANAC**, per **gli acquisti dei comuni non capoluogo** continua a trovare applicazione il comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 163/2006 a memoria del quale, come noto, *“i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all' articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione”.*

RILEVATO, pertanto, che, per quanto di seguito specificato, non ricorrono, nella presente fattispecie, gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016;

VISTE le linee guida dell'ANAC, sottoposte a consultazione pubblica in data 29.04.2016, approvate dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 28 giugno 2016, attualmente al vaglio del Consiglio di Stato, recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, in base a cui *“Gli oneri motivazionali relativi all'economicità dell'affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza possono essere soddisfatti quando la stazione appaltante procede alla valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici.”* ed inoltre *“In caso di affidamento all'operatore economico uscente, è richiesto un onere motivazionale più stringente, in quanto la stazione appaltante motiva la scelta avuto riguardo al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione”;*

RITENUTO, nel caso specifico, che l'affidamento all'operatore economico uscente risulti vantaggioso per l'Ente, sia in termini economici, risultando congrua e conveniente l'offerta presentata, ma soprattutto in termini qualitativi, viste le elevate competenze tecniche del Geom. Roberto Rabitti, all'interno di un ambito molto specifico, caratterizzato da un mercato di riferimento abbastanza ristretto, tenuto conto, inoltre, della conoscenza del servizio di distribuzione del gas del comune di Portomaggiore, maturata dallo stesso professionista, durante il precedente incarico che ha condotto con professionalità e serietà;

INTESO impegnare la spesa al cap. PEG 10002180 *“Spese per incarichi professionali tecnici”* che presenta sufficiente disponibilità;

DATO ATTO che con delibera C.C. n. 14 del 26.04.2016 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2016-2018;

DATO ATTO che con delibera C.C. n. 15 del 26.04.2016 è stato approvato il bilancio di previsione 2016-2018;

DATO ATTO che con delibera G.C. n. 30 del 3.05.2016 è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione 2016-2018 – parte finanziaria e piano delle performance;

VISTO il decreto n. 16 del 1.10.2013, con il quale il Sindaco ha attribuito all' Ing. Luisa Cesari la direzione del Settore Tecnico;

VISTO il decreto n. 5 del 7.06.2016, adottato in seguito alle elezioni amministrative del 05.06.2016, con il quale il Sindaco, nelle more di un ripensamento complessivo dell'articolazione organizzativa in Settori e Servizi del Comune di Portomaggiore, tenuto conto anche dell'organizzazione dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, ha attribuito l'incarico temporaneo di direzione del Settore Tecnico all'Ing. Luisa Cesari;

VISTA la Determinazione del Dirigente del Settore Servizi al Territorio, Urbanistica, Ambiente Ing. Luisa Cesari, n. 43 del 08/02/2011 concernente la definizione dell'assetto organizzativo e gestionale del settore nonché la nomina dei responsabili di servizio e procedimento;

DATO ATTO dell'istruttoria curata dal Responsabile del Procedimento, Ing. Elena Bonora;

PRESO ATTO:

- che sono state rispettate le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e della normativa specifica, e la rispettiva tempistica;
- che sono state verificate, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitti di interessi;
- che sono state adottate le misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel PTPC 2016-2018, in vigore presso il Comune;
- dei presupposti e delle ragioni di fatto oltre che delle ragioni giuridiche sottese all'adozione del provvedimento oggetto della presente;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive integrazioni e modifiche, ed in particolare gli articoli 107 e 169;

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi;


DETERMINA

1. **Di affidare**, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, le prestazioni tecniche finalizzate alla direzione e controllo sulla conduzione del contratto distribuzione gas naturale nel Comune di Portomaggiore, **Geom. Roberto Rabitti**, residente a Modena in Via Cartesio, n. 27, libero professionista, iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Modena al n° 1.777, Cod. Fisc. RBTRRT50D07F257G, Partita IVA 01444040362, accettando la proposta contrattuale dallo stesso formulata con nota in data 29.07.2016, assunta al prot. al prot. 11115/2016;
2. **Di disporre** che l'affidamento sia perfezionato mediante scambio di lettera commerciale e che decorra dalla data di tale comunicazione, fino al 31.12.2017;
3. **Di dare atto** tenuto conto dell'impegno che si ipotizza di richiedere al professionista nel periodo di cui sopra, si stima che la spesa complessiva a carico dell'Ente ammonti ad **Euro 5.200,00 IVA ed oneri inclusi – CIG ZF21BB56AD**, così ripartiti:
 - ultimo bimestre 2016 Euro 1.200,00
 - 2017 Euro 4.000,00
4. **Di impegnare** la spesa relativa al 2016 e al 2017, al cap. PEG 10002180 "Spese per incarichi professionali tecnici" – macro aggregato 01.06.1.03, conto PF V livello U.1.03.02.11.999 "altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c"
Euro 1.200,00 imp. 2016/ 752
Euro 4.000,00 imp. 2017/ 61
5. **Di dare atto** che si è provveduto ad accertare, preventivamente, la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria, con il budget di

- * cassa ed in generale, con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall'art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009;
6. **Di dare atto** che l'affidatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i;
 7. **Di disporre** la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi delle vigenti norme sulla pubblicità e trasparenza.

Il Responsabile del procedimento

Bonora Elena



Il Dirigente del Settore

Cesari Luisa





COMUNE DI PORTOMAGGIORE

Piazza Umberto I, n. 5 – 44015 Portomaggiore
Provincia di Ferrara

SETTORE: Settore Tecnico\\Tua - Amministrazione

Determinazione n. 342 del 24/10/2016

Oggetto: Servizio direzione e controllo sulla conduzione del contratto distribuzione gas naturale nel Comune di Portomaggiore - affidamento e impegni di spesa

PARERE DEL SETTORE FINANZE

Visto, per l'istruttoria e registrazione contabile:

Portomaggiore, li 17/11/2016

Il Responsabile dell'istruttoria

[Signature]

Visto di regolarità contabile:

si attesta la copertura finanziaria ai sensi art. 151, comma 4°, D. Lgs. 267/2000,
Esecutiva il 17/11/2016

Il Responsabile Settore Finanze

[Signature]

Visto:

atto regolare in termini contabili senza imputazioni di spesa

Portomaggiore, li _____

Il Responsabile Settore Finanze

Atto non rilevante in termini contabili

Portomaggiore, li _____

Il Responsabile Settore Finanze
